

I
**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CAMBIO DEI PACCHI
POSTALI DEL 25 AGOSTO 1883**

I

Art. 1.

Il territorio della Repubblica di S. Marino essendo assimilato al territorio italiano per il servizio dei pacchi postali e per quello doganale ne consegue che l'Ufficio Postale di S. Marino nello eseguitamento dei servizi suddetti viene considerato quale Ufficio del Regno d'Italia. All'Ufficio di S. Marino sono quindi applicabili tutte le leggi regolamenti, istruzioni e disposizioni vigenti nel Regno d'Italia, sia per quanto concerne il servizio dei pacchi postali per l'interno e per l'estero, sia per quanto si riferisce alle dogane, salvo quanto fosse altrimenti disposto nella Convenzione approvata con R. Decreto dell'8 Luglio 1883 N. 1509 Serie 3^a e nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 2.

Lo scambio dei pacchi postali tra la Repubblica di S. Marino ed il Regno d'Italia avrà luogo esclusivamente a mezzo degli Uffici Postali di S. Marino e di Rimini.

Ogni spedizione di pacchi postali dallo Ufficio di S. Marino per Rimini e viceversa dovrà essere accompagnata da un foglio di via conforme al modello N. 1, annesso al presente Regolamento, al qual foglio dovranno unirsi i bullettini di spedizione che si riferiscono ai pacchi compresi nella spedizione stessa, non che gli altri documenti che fossero prescritti dalle istruzioni.

Detto foglio di via sarà compilato in doppio esemplare; una copia sarà spedita coi relativi documenti all'Ufficio destinatario inchiusa in busta N. 264 da raccomandarsi di ufficio; l'altra sarà conservata nell'Ufficio speditore. Non essendovi pacchi da spedire, il foglio di via sarà pure compilato ma si apporrà trasversalmente alle relative colonne l'indicazione - Nulla -.

Art. 3

Sul foglio di via di cui all'articolo precedente, l'Ufficio speditore dovrà indicare per ogni pacco, il luogo d'origine, il numero dal quale è contraddistinto il nome del destinatario, il luogo di destinazione, il modo di consegna cioè se in Ufficio o a domicilio, non che il numero complessivo dei documenti a corredo (Bullettino di spedizione, dichiarazioni in dogana, modelli N. 252 bis ecc.)

Oltre queste indicazioni, sarà segnato l'importo dei diritti doganali e postali conteggiati a debito ed a credito dell'Ufficio di S. Marino.

Sarà segnato a debito dell'Ufficio di S. Marino

- a) l'importo dei diritti doganali e postali gravanti ciascun pacco originario dall'estero, o proveniente dall'estero diretto in Italia e poscia rispedito a S. Marino, comprendendo nei diritti postali le multe applicate ai pacchi provenienti dall'estero che contenessero lettere o scritti;
- b) l'importo delle tasse riscosse dall'Ufficio di S. Marino per la francatura dei pacchi diretti in Italia e all'estero impostati in detto Ufficio, secondo la tariffa vigente nel Regno d'Italia.

c) le tasse riscosse per i pacchi di cui venne richiesta la rispedizione dall'Ufficio di S. Marino a mezzo dei modelli N. 267 e 268.

d) le multe contestate e riscosse dall'Ufficio di S. Marino per pacchi originari dalla Italia contenenti lettere o scritti mediante il verbale di N. 13.

Formeranno il credito dell'Ufficio di S. Marino.

e) I diritti doganali e postali gravanti i pacchi provenienti dall'estero disguidati a S. Marino o che diretti a S. Marino, venissero rispediti per cambiamento di destinazione o perché rifiutati dal destinatario, fossero richiesti dal mittente, o perché rifiutati dal destinatario e dal mittente fossero spediti all'Ufficio di Rimini per comprenderli nei propri rifiuti.

f) l'importo dei verbali N. 265 per vendita di urgenza dei pacchi postali, quando il prezzo ricavato dalla vendita non fosse sufficiente a rimborsare l'Amministrazione dei diritti doganali e postali di cui il pacco fosse gravato. Le somme indicate alle lettere b, c, d, e, f saranno segnate dall'Ufficio di S. Marino sul foglio di via per Rimini: cioè alla colonna 9 le somme relative alle lettere b, c e d; alle colonne 10 e 11 quelle che si riferiscono alla lettera e ed alla colonna 11 per quelle di cui alla lettera f.

Le somme di cui alle lettere c, d, f dovranno essere giustificate coll'unire al foglio di via i relativi modelli N. 267, 268, 13 e 256.

Art. 4.

Allorché nella spedizione dell'Ufficio di S. Marino per quello di Rimini venisse da quest'ultimo riscontrato che qualche pacco non potesse aver corso perché contenente merci non ammesse alla spedizione o per altre ragioni, il pacco sarà rinviato all'Ufficio di origine a volta di corriere, facendo l'opportuna annotazione del motivo del rinvio.

In tal caso l'Ufficio di Rimini depernerà dal foglio di via l'importo delle tasse riscosse dall'Ufficio di S. Marino alla colonna 9^a del foglio stesso.

Art. 5.

All'arrivo di ogni spedizione l'Ufficio destinatario deve provvedere alla verificaione dei pacchi e dei documenti che sono descritti sul foglio di via modello N. 1 e verificare se sono esatte le somme esposte alle colonne 8, 9, 10 e 11.

Riscontrando qualche mancanza o irregolarità, dovrà essere compilato un verbale di N. 13 da comunicarsi a volta di corriere all'Ufficio speditore.

Art. 6.

I pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente saranno dall'Ufficio di San Marino trasmessi a quello di Rimini chiedendo l'abbuono delle colonne 10 e 11 del foglio di via N. 1 dei diritti doganale e postali di cui fossero gravati quelle provenienti dall'estero.

Alle stesse colonne 10 e 11 del foglio di via N. 1, lo Ufficio di S. Marino chiederà l'abbuono dei diritti doganali e postali gravanti i pacchi provenienti dall'estero disguidati a S. Marino, o che diretti a S. Marino fossero rispediti per cambiamento di destinazione, o perché rifiutati dal destinatario fossero richiesti dal mittente.

L'Ufficio di Rimini a sua volta chiederà l'abbuono di tali diritti mediante i modelli N. 410 o 411, da unirli ad una speciale bolletta N. 45.

Art. 7.

Le somme ricavate dalla vendita dei pacchi contenenti merci deperibili nei casi previsti dall'Art. 9 della Legge n. 288, serie 3^a, relativa al servizio dei pacchi postali, saranno dall'Ufficio di S. Marino versate all'Ufficio Postale di Rimini, mediante vaglia postale d'Ufficio ogni qualvolta le somme stesse fossero state rifiutate dal destinatario e dal mittente.

Al vaglia dovrà unirsi una copia del verbale N. 265 accompagnato da una dichiarazione che indichi il motivo per cui tale somma non fu corrisposta né al destinatario né al mittente.

Le somme anzidette saranno dall'Ufficio di Rimini trasmesse alla Direzione Provinciale di Forlì nei modi prescritti, come se i pacchi cui si riferiscono fossero stati venduti nel proprio Ufficio. (Art. 67 delle Istruzioni sulla Contabilità inserito nel Bullettino N. 2 del 1883).

L'importo di tale somma resterà a disposizione degli aventi diritto per cinque anni, trascorso il quale termine sarà devoluta all'erario italiano.

Art. 8.

Qualora la somma ricavata dalla vendita, non fosse sufficiente a rimborsare l'Amministrazione dei diritti doganali e postali di cui il pacco fosse gravato l'Ufficio di S. Marino trasmetterà il relativo verbale N. 265, accreditandosi della deficienza alla colonna 11^a del foglio di via N. 1.

L'Ufficio di Rimini comprenderà poi tale verbale N. 265 sul modello N. 91 accreditandosi il relativo importo.

Art. 9.

Al 1. di ogni mese l'Ufficio di Rimini compilerà il riepilogo delle somme addebitate ed accreditate allo Ufficio di S. Marino nel mese precedente mediante Riepilogo II, conforme al modello annesso al presente Regolamento, desumendone l'importo dai fogli di via N. 1 ricevuti nel mese precedente dall'Ufficio di S. Marino e dalla copia di quelli spediti, pure nel mese precedente, dall'Ufficio di Rimini a quello di S. Marino.

Questo riepilogo sarà spedito senza indugio dall'Ufficio di S. Marino, il quale, riconosciuta esatta la somma del debito, lo rinverrà all'Ufficio di Rimini, non più tardi del giorno 4 del mese stesso, facendovi l'opportuna dichiarazione al quadro C ed unendovi un vaglia postale d'Ufficio rappresentante il valore totale del debito a favore del Titolare dell'Ufficio di Rimini. Al detto riepilogo l'Ufficio di S. Marino unirà pure le contromatrici del registro N. 252 relativo ai pacchi imposti e spediti nel mese cui il riepilogo si riferisce, non che i polizzini E dei bullettini di spedizione relativi ai pacchi stessi provenienti di ritorno degli Uffici di confine.

Art. 10.

Il compenso che l'Amministrazione italiana deve corrispondere a quella di S. Marino a norma del 2° capoverso dell'articolo 6° della Convenzione, sarà stabilito dall'Ufficio di S. Marino, mediante la compilazione del conto N. III conforme al modello annesso al presente Regolamento.

Questo conto sarà per cura dell'Ufficio di S. Marino compilato e trasmesso all'Ufficio di Rimini il 1° d'ogni mese, riempiendo debitamente i quadri A e B secondo i dati esposti sui fogli di via N. 1 del mese precedente ricevuti dall'Ufficio di Rimini e dalle copie di quelli spediti a Rimini.

Il titolare dell'Ufficio di Rimini riconosciuta l'esattezza del detto conto, lo rinverrà all'Ufficio di S. Marino, unendovi un vaglia postale d'Ufficio a favore di quel titolare pel valore dell'importo del compenso dovuto all'Amministrazione della Repubblica di S. Marino, riempiendo all'uopo il quadro C del conto stesso.

L'Ufficio di S. Marino riscuote il vaglia e rinvia lo stesso conto N. III a Rimini riempiendo per ricevuta il quadro D.

L'Ufficio di Rimini trasmetterà il conto suddetto quietanziato come versamento in conto vaglia, conteggiando la relativa somma sul modello N. 91, mentre la Direzione Provinciale di Forlì lo comprenderà nell'elenco N. 79.

Art. 11.

Tutte le indennità per smarrimenti, deficienza e guasti, non cagionati da forza maggiore, saranno pagate agli aventi diritto della Direzione Generale delle Poste Italiane. L'amministrazione della Repubblica di S. Marino dovrà rimborsare all'Amministrazione italiana dietro sua richiesta, le indennità da essa pagate agli aventi diritto, quando lo smarrimento, la deficienza o il guasto sia avvenuto sul territorio della Repubblica o per colpa dell'Agente incaricato del trasporto tra Rimini e S. Marino.

Tale rimborso si farà con vaglia all'indirizzo del Cassiere Centrale delle Poste in Roma.

Art. 12.

Le richieste degli stampati occorrenti all'Ufficio di S. Marino per il servizio dei pacchi saranno fatte pervenire in tempo debito alla Direzione Generale delle Poste in Roma (Sezione Economato) mediante modello N. 113.

Art. 13.

L'Ufficio di S. Marino non dovrà applicare alcun segnatasse sulle contromatrici del registro N. 252, né sui modelli N. 267 e 268 per richieste di rispedizione di pacchi fatte nel proprio Ufficio, come pure sui verbali di N. 13 per multe applicate ai pacchi contenenti lettere o scritti a norma dell'Articolo 10 della Legge del 10 Luglio 1881, N. 288, Serie 3^a.

L'applicazione dei segnatasse sarà operata dall'Ufficio di Rimini:

a) sulle contromatrici del registro N. 252, allorché vengono spediti da S. Marino unitamente al Riepilogo N. III di cui è cenno l'articolo 9.

b) Sui modelli 267 e 268 e sui verbali N. 13, man mano che tali stampati arrivano da S. Marino segnati sul foglio di via N. 1 colla indicazione alla colonna 9. delle tasse riscosse per rispedizione o per multe applicate e riscosse sui pacchi contenenti lettere o scritti a norma dell'articolo 10 della sopra citata legge.

Art. 14.

I diritti doganali e postali gravanti i pacchi provenienti dall'estero diretti a S. Marino saranno dagli Uffici di confine addebitati sulle note N. 406 alla Direzione Provinciale di Forlì, la quale ne addebita con la stessa nota 406 l'Ufficio di Rimini. Questi a sua volta li segnerà sul foglio di via N. 1 a debito dell'Ufficio di S. Marino.

Parimenti gli Uffici domanderanno l'abbuono a quello di Rimini dei diritti doganali e postali gravanti i pacchi provenienti dall'estero diretti all'interno del Regno da rispedirsi a S. Marino mediante i modelli N. 410. L'Ufficio di Rimini accorda la bonificazione richiesta addebitando dell'importo di tali diritti l'Ufficio di S. Marino sul foglio di via N. 1.

Art. 15.

I segnatasse esitati dall'Ufficio di Rimini, a norma di quanto è prescritto all'articolo 13, ed i diritti doganali e postali addebitati all'Ufficio stesso, secondo quanto è disposto dell'articolo 14, saranno da questo ultimo Ufficio fatti figurare sui propri registri N. 127 e 132 sul rendisconto 114 B e sul prospetto N. 273 del mese cui si riferisce il resoconto.

L'Ufficio di Rimini viene rimborsato di tale debito dall'Ufficio di S. Marino nel modo indicato all'articolo 9.

Art. 16.

Gli Uffici interni del Regno d'Italia, eccetto quelli di confine, per i pacchi ricevuti dall'estero, trasmetteranno all'Ufficio di Rimini in busta N. 264 i bullettini di spedizione relativi ai pacchi diretti a S. Marino.

Art. 17.

I pacchi diretti a S. Marino saranno dagli Uffici italiani e di confine dai messaggeri e dagli Uffici ambulanti concentrati nell'Ufficio di Rimini.

Art. 18.

I modelli N. 267 e 268 ammessi dall'Ufficio di S. Marino, sui quali vennero applicati i segnatasse per cura dell'Ufficio di Rimini, saranno rinviati a quest'ultimo Ufficio affinché li possa unire la proprio rendiconto N. 114 B.

Art. 19.

L'Ufficio di S. Marino dovendo già compilare i conti di cui agli articoli precedenti e la relativa contabilità dei pacchi venendo compenetrata in quella dell'Ufficio di Rimini, rimane dispensato dal fare ogni altro conto.

Art. 20.

Il presente Regolamento avrà effetto dal 1 Ottobre 1883, giorno in cui secondo l'articolo 10 della Convenzione, dovrà essere attuato il cambio dei pacchi postali tra l'Italia e la Repubblica di S. Marino.